




Comune di San Damiano al Colle

Prov. di Pavia



UFFICIO DI SEGRETERIA

Municipio: via Roma n° 4, 27040 PV / Orario uffici: da lunedì a venerdì 09:00 - 12:00; sabato 08:00 - 12:00 / Tel. 0385 756187 / Fax 0385 75014 /
E-mail: protocollo@comune.sandamianoalcolle.pv.it / P.E.C.: comune.sandamiano@pec.provincia.pv.it / Sito Internet: www.comune.sandamianoalcolle.pv.it / P. IVA 01756890180

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

N. 3/PERS. del 26.10.2015

Oggetto: concessione al dipendente identificato dal codice 04 del periodo di assenza dal lavoro di diciotto mesi ex art. 21 comma 2 del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 6 luglio 1995.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- in data 3 novembre 2014 annotata al prot. n. 3436 è pervenuta da parte del dipendente di questo Comune identificato dal codice 04 motivata richiesta di concessione di un periodo di assenza dal servizio di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 21 comma 2 del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 6 luglio 1995, come modificato dall'art. 10 CCNL 14.9.2000 e dall'art. 13 CCNL 5.10.2001;
- ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CCNL 6 luglio 1995 l'amministrazione, prima di concedere tale periodo di assenza, procede su richiesta del dipendente all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'ASL competente ai sensi delle vigenti disposizioni;
- il dipendente interessato con la richiamata nota prot. n. 3436 del 3.11.2014 ha autorizzato l'accertamento delle condizioni di salute per il tramite dell'ASL competente;
- questo ente con nota prot. n. 3437 del 3.11.2014 ha provveduto a richiedere all'ASL di Pavia l'accertamento sanitario di che trattasi;
- in data 7 gennaio 2015 il dipendente è stato sottoposto dall'ASL a visita medico-collegiale;

Considerato che:

- secondo quanto disposto dall'art. 21 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995, non si configura in capo al lavoratore un diritto soggettivo alla concessione di tale periodo di assenza, in quanto l'espressione "può essere concesso" lascia chiaramente intendere che si è in presenza di un potere discrezionale dell'ente;
- tale potere discrezionale viene esercitato tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti: quelli connessi alle esigenze organizzative e funzionali della amministrazione e quello del lavoratore richiedente, al fine di essere agevolato nel suo eventuale recupero al lavoro;

- presupposto per la concessione del periodo di assenza ex art. 21 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995 è quindi la possibilità, in futuro, della ripresa della attività lavorativa del dipendente;

- a tal fine acquista sicuro rilievo la valutazione derivante dall'accertamento sanitario previsto dall'art. 21 comma 3 del CCNL 6 luglio 1995, volto a stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;

Vista la nota del 19.01.2015 (pervenuta a questo ente in data 25 gennaio 2015 e annotata al prot. n. 199) con cui l'ASL di Pavia ha trasmesso il verbale della visita collegiale cui il dipendente è stato sottoposto in data 7 gennaio 2015;

Preso atto del parere medico-legale ivi espresso che, a tutela della privacy dell'interessato, viene omesso nel presente provvedimento;

Vista la successiva nota del dipendente in data 22.10.2015 annotata al prot. n. 2682, con la quale si richiede di poter usufruire del congedo richiesto con decorrenza dal 1° novembre 2015;

Attese le motivazioni prodotte;

Ritenuto, all'esito dell'istruttoria in premessa descritta, di dover provvedere in merito;

Considerato che:

- in base al tenore letterale dell'art. 21, comma 2, del CCNL 6 luglio 1995 sono da escludere eventuali frazionamenti del periodo di assenza di diciotto mesi, fatta salva la possibilità per il lavoratore, in caso di guarigione intervenuta prima del diciottesimo mese, di riprendere servizio previo accertamento delle sue condizioni di salute (parere ARAN del 5 giugno 2011 n. RAL532);

- l'art. 21 del CCNL del 6.7.1995 prevede espressamente che i periodi di assenza di cui al comma 2 dello stesso articolo non sono retribuiti (art. 21, comma 7 lettera d) e non hanno effetto sull'anzianità di servizio (art. 21, comma 5);

- le assenze previste dall'art. 21, comma 2 del CCNL del 6.7.1995 non comportano la maturazione delle ferie, come affermato da consolidata giurisprudenza che tende ad escludere la maturazione delle ferie nei periodi di assenza non retribuita, a meno che non vi sia una espressa disposizione contrattuale in tal senso (parere ARAN del 5 giugno 2011 n. RAL533);

Richiamato l'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, a mente del quale le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro;

Visto il decreto sindacale n. 9 del 30.12.2014 di nomina della sottoscritta a Responsabile del Servizio Personale;

Attesa la propria competenza in merito;

Visto il vigente regolamento comunale sulla organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 165/2001;

Visto l'art. 21 del CCNL comparto regioni e autonomie locali del 6 luglio 1995;

DETERMINA

1. per i motivi di cui in premessa, di concedere al dipendente identificato dal codice 04 un periodo di assenza dal servizio di diciotto mesi ex art. 21 comma 2 del CCNL 6 luglio 1995 comparto regioni e autonomie locali;
2. di dare atto che il predetto periodo di assenza dal servizio ha decorrenza dal giorno 1° novembre 2015, non è retribuito, interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e non comporta la maturazione delle ferie;
3. di notificare il presente provvedimento al dipendente interessato.
4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, per l'assunzione degli atti di competenza.



Il Responsabile del Servizio Personale
Dott.ssa Roberta Beltrame

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data _____
e vi rimarrà affissa per n. 15 giorni consecutivi.

28 OTT. 2015

San Damiano al Colle, 28 OTT. 2015



Il funzionario incaricato